



**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 17 del 28-06-21

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, **in modalità VIDEOCONFERENZA**, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica (diretta streaming sulla pagina "facebook" del Comune di San Godenzo).

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PIANI EMANUELE</b>	<b>P</b>	<b>RINGRESSI LUIGI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>TRESPOLI PIERLUIGI</b>	<b>P</b>	<b>BARONCELLI LUCIA</b>	<b>P</b>
<b>MALESCI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>MANNI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>FABBRUCCI CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>BEN HIJJI FATIMA ZOHRA</b>	<b>A</b>
<b>BOSI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>COLLACCHIONI CINZIA</b>	<b>P</b>
<b>DONATINI BENEDETTA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti in videoconferenza n. 10 e assenti n. 1.

Risultano presenti in videoconferenza i seguenti Assessori esterni:

<b>OLIVA FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>ZANETTI CLETO</b>	<b>P</b>

Assume la presidenza il sig. PIANI EMANUELE in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

Il Sindaco relaziona: "Documenti ultimati in tempo per la commissione ma all'ultimo come dicevamo prima. Anche qui proporrei al Vice Segretario di esporre i dati tecnici".

Il Vice Segretario espone tecnicamente il punto soffermandosi sui dati economici del PEF e sulle agevolazioni concesse per il covid-19.

Interviene poi il Sindaco: "lascio la parola a chi vuole intervenire per poi fare delle valutazioni politiche finali".

L'Assessore Zanetti: Legge l'intervento che viene riportato a verbale:

L'approvazione delle nuove tariffe TARI di questa sera, rappresenta una misura di grande attenzione e di equità e si tradurrà in un beneficio concreto per tantissime attività e va incontro ad un principio rivolto a tante categorie per limitare il più possibile la tassa di rifiuti a chi di rifiuti, per lockdown e chiusure non ne ha prodotti o ne ha prodotti in forma limitata. L'intervento eccezionalmente attuato per le utenze non domestiche, a causa dell'abbattimento dei costi, potrà avere una sostanziale decurtazione totale di circa il 50% rispetto alla tariffa 2020 con un impatto economico complessivo molto significativo.

Non di meno pari attenzione è stata doverosamente rivolta oltre che alle imprese alle famiglie, che a causa della situazione emergenziale derivata dalla pandemia, hanno avuto costi impreveduti per l'adozione di prescrizioni igieniche e spese di salute. Pertanto parte dell'economia derivata dal cosiddetto "Fondone 2020" per l'importo di 10.000 euro potrà essere doverosamente attribuita e distribuita a tutte le utenze domestiche.

Ancora una volta, quindi, questo piccolo Comune si distingue da altri che, per motivi diversi, si vedranno altresì costretti a presentar bollette più salate ai propri cittadini. Questo purtroppo è argomento che suscita discussione e polemica a tutti i livelli perché implica problematiche di non facile risoluzione fra cui la significativa crescita dei costi di gestione dei servizi, la mancata realizzazione di un termovalorizzatore, la mancanza di un adeguato piano di gestione dei rifiuti, il ricorrere al trasporto di materiale organico ad altri siti con costi superiori, al crollo dei ricavi per il riciclaggio come plastica e carta.

Doverosamente quindi, a noi compete, sorvegliare, intuire, intervenire come e quando sarà possibile, nonostante tutte le negatività esposte ed incombenti come nubi minacciose sulle nostre famiglie ed imprese, per attuare un recupero di un costo impropriamente chiamato "tassa" spogliato da interventi che niente hanno a che vedere con la raccolta dei rifiuti, e mi riferisco chiaramente al famoso taglio del verde posto a carico di altri capitoli di bilancio.

Continuare quindi, tutti insieme, in un percorso partecipato con cittadini e attività produttive per migliorare ancora le percentuali derivate dal riciclaggio ed abbattendo conseguentemente quelle relative alla produzione dei rifiuti.



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

E' un impegno costante rivolto ad un futuro pieno di incognite e problematiche , richiesto a tutti per la salvaguardia principalmente di un ambiente a noi particolarmente a cuore e degli interessi dei nostri concittadini. Che il rifiuto quindi, diventi risorsa e non un costo.

Interviene il Capogruppo Manni: "credo che quando si presenta un piano tariffario di questo tipo non può non andare bene; risparmi sulle famiglie e sulle imprese; per quanto riguarda le famiglie mi sarebbe piaciuto poterne discutere insieme, anche dopo una riunione in commissione; avrei da ribattere che una percentuale uguale per tutti mi crea un po' di perplessità. Ad esempio per gli istituti bancari non ritengo giusta analoga riduzione rispetto ad altre attività produttive.

Quando si va a diminuire tanto in questo modo le mie perplessità sono poi determinate dalla difficoltà che poi ci siano le risorse per mantenere le riduzioni stesse".

Interviene il Sindaco: "vorrei dare evidenza politica di questo passaggio che è stato spiegato benissimo dal punto di vista tecnico e che l'Assessore ha ribadito.

Uso dei numeri per capirci; quando si dà un indirizzo politico lo dobbiamo anche dare in termini di indirizzi perché le casistiche sono molte e disparate.

Il calcolo è molto complesso e non è facile adoperarsi in simulazioni vista la complessità che dicevo.

Vorrei soffermarmi su questo aspetto: il 2018 e 2019 ha visto un aumento importante delle categorie economiche con circa il 35% in due anni; questo lo avevamo notato ed anche nel programma elettorale avevamo ipotizzato tasse più eque, anche se non più basse. C'è stata una congiuntura, come affermato dal Funzionario con Arera, che ha congelato gli aumenti, aumenti che possono essere fatti solo a fronte di investimenti e con limite alla crescita per gli altri.

Lo scorso anno fu presa la decisione di non operare aumenti alle attività produttive. Questo anno abbiamo fatto due operazioni distinte; una è una riduzione a fronte di uno sconto: questo anno c'è stata un'apertura nelle interpretazioni che ci ha consentito di fare quello che avremmo voluto fare lo scorso anno; anzi forse sarebbe stata un'iniziativa ancora più incisiva perché sarebbe intervenuta proprio nel momento cruciale della pandemia. Quest'anno abbiamo avuto questa possibilità di adoperare i fondi per le agevolazioni covid che unita ai fondi non adoperati lo scorso anno ci ha consentito di dare un'agevolazione importante per le attività produttive, ed oltre a questo anche di ridurre di quasi il 4% la tasse delle domestiche.

Altra partita: la rimodulazione tariffaria che è stata un'opportunità che abbiamo voluto darci per una nostra decisione; una decisione di riduzione del Piano tariffario circa 13 mila euro togliendo dal Piano Finanziario il costo del taglio dell'erba e la gestione del verde che è un servizio che non ha nulla a che fare con il servizio della nettezza urbana. E' un servizio che secondo noi è giusto che sia sostenuto dall'amministrazione comunale e non dai cittadini. Abbiamo avuto la disponibilità di questa somma per rimodulare la tassa a favore delle attività produttive e per cercare di riportare la tariffa delle attività produttive ad una quota più sostenibile.

Quindi il 25% deriva da una rimodulazione della tariffe per non aver inserito il verde e l'altro 25% deriva dallo sconto covid; sono due livelli diversi: il primo è uno sconto l'altro è una riduzione strutturale della tariffe. Sono due interventi diversi che si concentrano in questo anno. Questo è un risultato che ci dà grande soddisfazione che va nella direzione che avevamo detto nel programma di mandato. Con l'obiettivo non di abbassarle ma di renderle più eque. Questo obiettivo è stato raggiunto; ci sono delle discussioni riguardo ad alcune categorie che fanno ospitalità; è una discussione che



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

investe anche confronti con altri comuni vicini; abbiamo tempo fino al 31 luglio per fare ed intervenire in queste altre valutazioni".

Interviene la Consigliera Donatini: "dichiarazione di voto. E' un voto favorevole ma vogliamo anche spiegare il perché: l'amministrazione ha voluto togliere una tassa per i cittadini quella del verde e l'Amministrazione Comunale ha deciso di riversare il beneficio a favore delle attività produttive che erano state pesantemente danneggiate in passato".

Interviene la consigliera Collacchioni: "si parla del 50% di sconti per le attività produttive; riallacciandomi a quanto detto da Manni avrei ipotizzato di parametrare gli sconti facendo una differenziazione fra le varie attività."

Interviene il Capogruppo Manni: "dopo la solita filastrocca della Consigliera Donatini annuncio comunque che il nostro rimane un voto di astensione e vorrei fosse tenuto in considerazione che se guarda quello che succede in giro il voto del nostro gruppo non è mai per partito preso ma riguarda la sostanza di quello che viene deciso."

Interviene il Sindaco: "i consigli dei bilanci sono importanti e quella di Donatini non è filastrocca ma è rivendicare un obiettivo che è stato risolto e mi sembra ci sia soddisfazione prendersi i meriti di quello che con il lavoro e l'impegno viene fatto. Soprattutto riguardo all'intervento strutturale a favore delle attività produttive. Riguardo alle osservazioni della Consigliera Collacchioni circa l'entrare nel merito delle agevolazioni è giusto nelle imposte anche entrare nel merito delle singole situazioni, ma la TARI deve essere modulata in funzione delle attività produttive e quello che producono. La variabilità delle condizioni sono molteplici e difficili da codificare: è più semplice per le utenze domestiche; non ci dimentichiamo che all'interno delle tariffe ci sono meccanismi di compensazioni che rimangono."

Ho esordito in apertura di seduta ringraziando gli uffici per il bando delle attività produttive e posso dire questa sera che per le attività che hanno sede a San Godenzo è stato riconosciuto un intervento importante per la TARI e tramite il bando riconoscendo incentivi per le spese di gestione e per gli investimenti fatti".

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PRECISATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**PREMESSO** altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

**RIMARCATO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

**PRESO ATTO** che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di San Godenzo è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla Legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**RAMMENTATO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**RAMMENTATO** ancora che il Comune di San Godenzo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020, esecutiva, si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

**PRESO ATTO** che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 9 del 13.07.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 143 del 12.08.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione del PEF 2020 del Comune di San Godenzo, successivamente trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva. Del citato percorso il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 52 del 28.12.2020;

**DATO ATTO** che l'Autorità di ambito ATO Toscana Centro ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

**CONSIDERATO** che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**RICORDATO** in proposito che l'Autorità comunicava al Comune di San Godenzo che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 2,00. In considerazione dell'esiguità dell'importo a conguaglio non si é ritenuto di prevedere l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone), ma di caricare lo stesso nei PEF del triennio 2021 – 2023;

**DATO ATTO** che in data 08 marzo 2021 la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 2 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di San Godenzo ammontante complessivamente ad € 302.680,32 (di cui € 92.307,00 per costi fissi ed € 210.372,32 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Firenze del 5,00% sull'importo di cui sopra;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

**VISTI** i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 31.07.2020, nonché con la deliberazione assunta in data odierna a modifica del Regolamento citato;

**PRESO ATTO** che, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

**VISTO** il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

**SPECIFICATO** che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2021 predisposta dal Servizio "Servizi amministrativi e contabili Londa-San Godenzo", oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**CONSIDERATO** inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

**PRESO ATTO**, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

**PRESO ATTO** altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*





## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze

**ATTESO** che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di San Godenzo dovrebbe essere assegnato l'importo di circa €. **10.896,00**;

**CONSIDERATO** che il Comune di San Godenzo ritiene di destinare alle finalità di ristoro dei contribuenti TARI colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 anche le economie del Fondo per le funzioni fondamentali quota TARI confluite in avanzo di amministrazione vincolato da legge dell'anno 2020 ammontanti a €. **14.730,00** che si ritiene di destinare specificatamente alle utenze domestiche colpite dall'emergenza sanitaria;

**DATO ATTO** che la persistente situazione di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Covid-19 ha portato alla chiusura e/o ad una considerevole riduzione dei ricavi degli esercenti delle attività produttive del territorio, in considerazione altresì della “marginalità” delle stesse in territorio di montagna, come quello di San Godenzo, nonché ad un sensibile aumento dei costi dovuto alle nuove norme igieniche per le attività commerciali che ha imposto l'adozione di complessi protocolli sia per la clientela che per il proprio personale dipendente oltre a ripetute chiusure nonché a riduzioni di produzione e di ricavi;

**DATO ATTO** che la sopra citata situazione emergenziale ha di fatto impoverito oltre che le imprese anche le famiglie, sia per la riduzione dei redditi che per l'aumento dei costi della famiglia per l'adozione delle prescrizioni igieniche e per spese di salute in generale;

**RITENUTO QUINDI NECESSARIO** riconoscere sulla parte fissa e su quella variabile della tariffa le seguenti agevolazioni:

- A) Utilizzo ristori anno 2020 (in avanzo vincolato da Legge 2020) per €. 4.730,00:  
- AGEVOLAZIONE COVID-19 utenze non domestiche.....**11,28%**
- B) Utilizzo ristori anno 2020 (in avanzo vincolato da Legge 2020) per €. 10.000,00:  
- AGEVOLAZIONE COVID-19 utenze domestiche ..... **3,85%**
- C) Utilizzo ristoro anno 2021 da D.L. "Sostegni bis" art. 6 per €. 10.896,00  
- AGEVOLAZIONE COVID-19 utenze non domestiche .....**29,30%**

**RICHIAMATO** il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

“Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe,....”

“...., si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che “i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze.

la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria";

**ACCERTATO** che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti", e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

*elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del deliberazione della Giunta della Città Metropolitana di Firenze n. 110 del 23.12.2020., è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;*

### **RITENUTO** in conclusione:

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario approvato dall'Organo di Governo dell'A.T.O. Toscana Centro nella seduta dell'08.03.2021 con deliberazione n. 2 come da allegato "A" alla presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI conformemente alla proposta del Servizio comunale competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di approvare la Tariffa di Riferimento TARI 2021 come da seguente prospetto:

P.E.F. Ato	€. 292.657,00	
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (M.I.U.R.)	- € 514,00	
Sfalcio verde propedeutico alla raccolta rifiuti	€. 0,00	Servizi esterni al ciclo integrato dei rifiuti
Disinfestazione derattizzazione	€. 4.037,00	
Agevolazioni Tariffa Puntuale e Ricicla e Vinci	€. 6.500,00	
<b>Tariffa di riferimento</b>	<b>€. 302.680,00</b>	



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

- di applicare le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione delle norme regolamentari in materia di concessione di agevolazioni "una tantum";

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare I nella seduta del 24.06.2021, esprimendo i pareri: voti favorevoli N.3, voti astenuti N.2, Voti contrari 0;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli N.8, voti astenuti N.2 (Manni, Collacchioni), voti contrari N.0;

### DELIBERA

1) **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di determinare**, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Centro come in premessa (allegato "A" alla presente deliberazione), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) **di prendere atto** che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) **di prendere atto** altresì che:

i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999 o in quelli ridotti previsti dal comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;

6) **di applicare**, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021, del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti uno specifico impianto agevolativo "una tantum" a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa come segue:

Utilizzo ristoro anno 2021 da D.L. "Sostegni bis" art. 6 per €. 10.896,00

- AGEVOLAZIONE COVID-19 utenze non domestiche .....**29,30%** (su quota fissa e variabile)

7) **di prevedere** e riconoscere, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto già previsto nel regolamento, dando atto che il conseguente minor gettito troverà copertura nel bilancio 2021 mediante una specifica voce di uscita:



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

a) nucleo familiare residente con reddito ISEE da 0 a 8.500,00 Euro. Titolarità del diritto di proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: **riduzione del 30%**;

b) nucleo familiare residente con la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro. Titolarità del diritto di proprietà nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione (con annessi e pertinenze). Per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi, anche se non risultanti dalle certificazioni anagrafiche: **riduzione del 30%**;

Tali agevolazioni verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente corredate dalla documentazione ISEE e secondo le modalità previste dall'ufficio competente;

#### 8) di concedere infine:

- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11.08.1991 n.266 e legge regionale 26.04.1993 n.28 e dalle ONLUS di diritto (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

- un'agevolazione pari alla parte variabile della tariffa per i locali adibiti esclusivamente all'attività istituzionale gestita dalla Pro-loco;

- un'agevolazione consistente nella non tassazione delle superfici degli spogliatoi e delle parti destinate al pubblico, annesse ai locali ed aree destinate allo svolgimento di attività sportive, gestite da associazioni o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del medesimo;

- un'agevolazione pari al 10% della tassa a chi installa nella propria area le strutture finalizzate alla raccolta differenziata "ECOBIX" e ne provvede alla loro gestione in accordo con l'Amministrazione Comunale;

9) **Di stabilire**, infine, per quanto attiene al progetto "Nuovo sistema di calcolo della Tariffa dei rifiuti" introdotto dal 01° gennaio 2018 quale sistema parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto indifferenziato:

- un'ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della tariffa, attribuita alle utenze domestiche e non domestiche virtuose che conferiscono annualmente il rifiuto non differenziato secondo i seguenti parametri:

1) Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il numero di conferimenti annuale in considerazione del maggior numero dei componenti stessi.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari i conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti presenti nei nuclei in questione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno. Il conferimento dei rifiuti non differenziati avviene in contenitori o sacchetti dotati di tag, di volumetria stabilita e pari a 40 litri.

#### CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SACCHETTI CON TAG

PERSONE	RIDUZIONE 20%	RIDUZIONE 10%	NESSUNA RIDUZIONE
1	da 1 a 6	DA 6 A 8	9 e oltre
2	da 1 a 8	DA 8 A 10	11 e oltre



## COMUNE DI SAN GODENZO

Provincia di Firenze			
3	da 1 a 10	DA 10 A 12	13 e oltre
4	da 1 a 12	DA 12 A 14	15 e oltre
5	da 1 a 14	DA 14 A 16	17 e oltre
6	da 1 a 16	DA 16 A 18	19 e oltre

Nel calcolo delle riduzioni sopra specificate non si tiene conto del flusso di rifiuti urbani indifferenziati relativi alla tipologia pannolini e pannoloni, i quali vengono conferiti tramite raccolta separata e già disciplinata.

2) Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle riduzioni sono stati calcolati in funzione del numero dei metri quadrati, dell'immobile occupato e della sottocategoria di utilizzo (come da allegati 1 del Regolamento per l'istituzione della disciplina dell'imposta Unica Comunale IUC). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si moltiplicano i metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani, per i Kd (coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) approvati nella presente deliberazione. Il risultato è una quantità annua (Kg. anno) di produzione totale di rifiuti assimilabili agli urbani che si prevede sia conferita dall'utenza. L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata è stato stabilito pari all'80% per concedere la riduzione del 10% e 90% per attribuire la riduzione del 20%, quindi si valuta la quantità di solo rifiuto non differenziato prodotto, pari al 10% o 20% del totale Kg annuo calcolato come sopra specificato. In base a misurazioni effettuate nel territorio comunale si attesta una densità media dei rifiuti non differenziati pari ad 80 Kg /metro cubo; stabilito ciò, si procede a convertire la quantità annua di rifiuto non differenziato in volume, dividendo i Kg/anno già determinati per la densità e convertendoli in litri (per 1000);

Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico avviene con contenitori dotati di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 360 e 1100 litri a seconda della necessità di ciascuna utenza. Successivamente la volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna utenza viene divisa per capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni attività non domestica i numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per aver diritto alla riduzione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno.

Considerando le volumetrie a disposizione, le quantità conferibili e le modalità di restituzione del servizio, in alcuni casi si procede ad eliminare i conferimenti associati a determinate volumetrie che risultano non consone.

Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore con tag per il rifiuto indifferenziato.

Secondo le disposizioni contenute nella 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 in caso di mancato ritiro del contenitore/sacchetto con tag necessari per lo svogimento del servizio entro 60 giorni dall'iscrizione Tari o l'attivazione del servizio stesso;

7) **di confermare**, infine, per quanto attiene al progetto premiante "Ricicla e Vinci", introdotto dal 01 gennaio 2018, rivolto alle utenze domestiche e relativo ai conferimenti ai centri di raccolta e stazioni ecologiche di A.E.R Spa:

- una riduzione pari al 5% della parte variabile per le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 40 punti;
- una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte regolarmente a Tari che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti;
- una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 200 punti;

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta sono stabilite le riduzioni della tariffa di cui sopra e proporzionalmente ai



## COMUNE DI SAN GODENZO

### Provincia di Firenze

conferimenti. Tali riduzioni saranno imputate sulla parte variabile della tariffa e al raggiungimento del "punteggio ambientale" previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei conferimenti stessi.

8) **di dare atto** che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, nonché dal Regolamento della tassa sui rifiuti, la copertura finanziaria delle agevolazioni, stimata in € 27.626,00 è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. 1739/35 del bilancio di previsione 2021 alimentato come segue:

- per €. 14.730,00 mediante le risorse del Fondo funzioni fondamentali Anno 2020 confluite in avanzo di amministrazione 2020;
- per €. 10.896,00 mediante le risorse che sono trasferite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis);
- per €. 2.000,00 mediante risorse comunali;

9) **di dare atto** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Firenze pari al 5,00% ;

10) **di trasmettere** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- **RAVVISATA** l'urgenza di provvedere;
- **CON VOTI** favorevoli N.8, voti astenuti N. 2 (Manni, Collacchioni), voti contrari N.0.

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.

=====

Il Consiglio chiude qui. Ricorda i prossimi impegni delle celebrazioni dantesche. Come detto la cultura è fondamentale in questo periodo per i nostri cittadini e tutti i visitatori che verranno nel territorio.

Dobbiamo sensibilizzare ed investire sempre più in decoro per creare quell'immagine fondamentale per l'attrazione di persone nel nostro territorio.

Cerchiamo come consiglio comunale di partecipare a questi eventi ed avere attenzione che il territorio sia curato, mantenuto e pronto ad accogliere i visitatori che ci verranno a trovare.

Il Consiglio termina i lavori alle 23.38.

Seguono i saluti.



**COMUNE DI SAN GODENZO**

Provincia di Firenze

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 22-03-21 N. 4**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

---

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267**

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA  
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 17-06-21

Il Responsabile del servizio  
F.to DOTT. FONTANI MORENO

---

VISTO: Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE.

San Godenzo, 17-06-21

Il Responsabile del servizio  
F.to DOTT. FONTANI MORENO

---





**COMUNE DI SAN GODENZO**

Provincia di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PIANI EMANUELE

Il Vice Segretario Comunale  
F.to DOTT. FONTANI MORENO

=====

Visti gli atti d'ufficio,

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-07-2021 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

San Godenzo, lì 08-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
DOTT. FONTANI MORENO

=====

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to DOTT. FONTANI MORENO